

TI_GERICHTE 15.1996.00158 vom 30. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00158

FR: TI_GERICHTE 15.1996.00158 du 30 janvier 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1996.00158 del 30 gennaio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare la realizzazione si opera secondo le disposizioni degli art. da 122 a 143 LEF (per il rinvio dell'art. 156 primo periodo LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF, questi ultimi applicabili tuttavia secondo l'art. 102 RFF per analogia. In particolare va tenuto presente che nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, al contrario dell'esecuzione in via ordinaria, non vi è necessità di esecuzione del pignoramento, il substrato esecutivo essendo già definito dal pegno a garanzia del credito dedotto in esecuzione (cfr. K. Amonn/D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §9 n.13 p.66 e §32 n.2 ss. p.261). a) L'art. 34 cpv. 1 lett. a RFF stabilisce che l'elenco oneri deve contenere tra l'altro "l'indicazione del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art. 11) e del valore di stima quali risultano dal verbale di pignoramento. Nell'ambito di un'esecuzione in via realizzazione immobiliare - dove non si ha pignoramento - siffatta norma, per il rinvio dell'art. 102 RFF, va applicata nel senso che sono da iscriversi nell'elenco oneri gli oggetti menzionati nel registro fondiario come accessori (art. 805 cpv.2 e 946 cpv.2 CC) oppure il cui carattere di accessorio sia dubbio (cfr. art. 11 cpv.2 primo periodo RFF), mentre non occorre indicare gli oggetti che secondo l'uso del luogo sono senz'altro considerati come parti costitutive o accessori del fondo (art. 11 cpv.1 RFF) (cfr. DTF 59 III 77 ss). In altri termini l'organo esecutivo può prescindere dall'inserire d'ufficio come accessori nell'elenco oneri oggetti che si trovano nell'immobile solo quando sulla loro qualità di accessorio vi sia certezza secondo l'uso del luogo, sia in senso positivo che evidentemente in senso negativo, non dovendosi cioè iscrivere neppure oggetti manifestamente non accessori. Ai creditori pignoratizi resta tuttavia riservata la facoltà di chiedere, entro il termine di contestazione dell'elenco oneri, che vengano iscritti come accessori del fondo anche altri oggetti oltre a quelli indicati d'ufficio. In tal caso l'organo esecutivo è tenuto in linea di principio a far luogo alla domanda (cfr. art. 38 cpv.1 RFF e art. 11 cpv.3 RFF). Eventuali contestazioni che dovessero sorgere sul carattere accessorio di oggetti iscritti nell'elenco oneri saranno esaminate e decise dal giudice di merito nella procedura di appuramento dell'elenco oneri (cfr. art. 11 cpv.4 RFF in relazione all'art. 38 cpv.2 RFF; sull'assegnazione dei ruoli e del termine per agire cfr. in particolare l'art. 19 delle Istruzioni della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del tribunale federale in tema di formulari e altri atti concernenti la realizzazione forzata dei fondi del 7 ottobre 1920/ 29 novembre 1976/ 22 luglio 1996; Meier-Hayoz, op. cit., n.104s. ad art. 644 e 645 CC).

E. 3

In concreto nell'elenco oneri 21 agosto 1996 impugnato non vi è alcuna indicazione di cose mobili iscritte come accessori, in particolare non sono iscritti come accessori gli oggetti indicati dal reclamante come "il mobilio e gli altri impianti che si trovano negli immobili" (reclamo, p. 2) con riferimento a un inventario annesso quale doc.2 _____") e dei quali egli rivendica la proprietà. Dall'estratto fondiario agli atti relativo alle part. n. _____ e n. _____ non risulta alcuna menzione di accessori, né risulta che sia stata fatta richiesta d'iscrizione degli oggetti reclamati dal ricorrente da parte di creditori pignoratizi (art. 38 cpv. 1 RFF). In siffatte condizioni, i beni mobili di cui all'inventario doc. 2 potrebbero essere realizzati con i fondi oggetto dell'esecuzione soltanto qualora secondo l'uso locale fossero senz'altro da considerare accessori dei fondi, ciò che invece con tutta evidenza non è il caso, atteso che nel Cantone Ticino neppure i mobili di un albergo sono considerati tali (cfr. Rep. 1929, p. 365). Né lo stesso creditore pignoratizio ha del resto mai preteso il contrario (cfr. osservazioni _____, p.2). Gli oggetti indicati dal reclamante non sono pertanto inclusi nella realizzazione dei fondi, e ciò senza necessità di esplicita indicazione in tal senso nell'elenco oneri (o nelle condizioni di asta), come sembra volere il reclamante, e impregiudicata la questione - che esula manifestamente da questa procedura - relativa alla proprietà sugli stessi. Ne consegue che il reclamo _____ va respinto .

E. 4

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.